

CONSORZIO
NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA NITEL

Sede legale: ROMA

Fondo Consortile € 123.950 di cui versato € 122.191 Codice Fiscale 01401990991

P.IVA IT 01401990997 REA1318341

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31/12/2020

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLE UNIVERSITA' CONSORZiate

Premessa

Consorzio NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA – NITEL, anche detto solamente CONSORZIO NITEL è stato costituito in data 15/7/2003 ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 del DPR 382/1980 e 12 Legge 705/1985.

Il Consorzio rientra negli enti giudici pubblici non economici e non territoriali, e ai sensi del nuovo statuto sociale approvato dall'assemblea generale dei consorziati il 19 dicembre 2019, è retto e regolamentato dallo statuto, degli artt. 91 del DPR 382/1980 e 12 Legge 705/1985, e dall'art. 11 del Codice Civile (Persone Giuridiche pubbliche).

Le norme di comportamento del Collegio dei revisori, previsto dall'art. 13 dello statuto, dispone che il collegio organizzi la propria attività secondo le norme vigenti per la revisione legale così come disciplinate in Italia dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n.135.

In realtà, stante la natura dell'ente, tali disposizioni per la revisione contabile degli enti, è integrata dalla Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'aprile 2017.

Alla luce di tale normativa il comportamento del Collegio, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, colmando tale vuoto normativo, elenca dettagliatamente i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici. In particolare, agli organi di controllo è richiesto di:

1. vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedere agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
3. verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
4. effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
5. vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
6. verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
7. esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
8. effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
9. effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
10. esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, il conto consuntivo o bilancio d'esercizio e redigono un'apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

Come previsto dal disposto dell'art. 13 dello Statuto sociale e dalla richiamata Circolare Vademecum, il collegio ha organizzato la propria attività e utilizzato gli strumenti organizzati e procedurali emanati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed Esperti contabili e dai Revisori legali.

L'organo amministrativo del Consorzio, in linea con quanto effettuato gli scorsi esercizi, stante la sua natura pubblicistica, non ha ritenuto applicabile l'art. 2615 bis codice civile riservato ai Consorzi con attività esterna stipulati tra imprenditori, il Nitel pertanto non ha proceduto a depositare al Registro delle Imprese la situazione patrimoniale. Allo stesso modo il Consorzio non ha applicato il D.lvo 117/2017 in quanto non ha ritenuto applicabile la normativa degli ETS al Consorzio.

Tenuto conto del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nel 2004, e in considerazione dell'opportunità di fornire un quadro fedele e trasparente della situazione patrimoniale, gli amministratori hanno

provveduto a redigere la stessa secondo i criteri definiti dalla direttiva UE 2013/34 così come recepita dal D.lvo 139/2'15 applicabili alle società di capitale, e pertanto integrarla con il conto economico e la nota integrativa.

Sempre gli amministratori, avuto riguardo alla prevalenza delle attività svolte nel corso del 2020 nell'esercizio di attività di impresa, come già avvenuto per i passati esercizi, hanno provveduto alla redazione di un unico bilancio annullando la separazione tra attività commerciale e attività di natura istituzionale.

Alla luce di quanto sopra, Il Collegio dei revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, considerando come l'attività d'impresa sia l'unica effettivamente svolta dal Consorzio, ha redatto sul bilancio consuntivo una relazione unitaria che contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del collegio per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Consorzio di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Gli amministratori, nella nota integrativa, hanno esaminato gli effetti della pandemia Covid-19 sulla capacità del Consorzio di continuare ad operare quale entità in funzionamento, non segnalando la presenza di rischi non sostenibili in futuro. Ai sensi del D.l. 18/2020 il dato quantitativo del bilancio non deve riportare elementi di rischio collegati alla pandemia. In particolare, gli amministratori hanno fatto riferimento al principio contabile *OIC 29: "fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio"*

Il collegio ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un erroresignificativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante dacomportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica, avendo predisposto un bilancio in forma abbreviata secondo il disposto dell'art. 2435bis C.C. non hanno redatto la Relazione sulla Gestione. Il collegio non può quindi esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica al 31/12/2020.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con il Presidente del Consorzio e con i consulenti amministrativi e fiscali e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo] osservazioni particolari da riferire.

L'emanazione del Regolamento Contabile e del nuovo statuto garantisce una migliore efficienza amministrativa del Consorzio il che permette di esprimere un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo. Sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

In particolare, riteniamo che il sistema amministrativo-contabile, idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai Consorziati ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del cc, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio di esercizio nel termine di 180 giorni, tale estensione è coerente con le disposizioni del Decreto 183/2020 art 3, che ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione dei bilanci 2020.

I risultati della revisione, effettuata secondo le norme della revisione legale del bilancio, sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone ai Consorziati di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.


Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Data 20 maggio 2021


Sede Roma

Il collegio dei Revisori

Antonio Assenso (Presidente)



Gabriella Rizzato



Claudio Gallini

